



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 novembre 2014  
(OR. en)

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0326 (NLE)**

---

**15749/14  
ADD 1**

**MAR 178  
CHINE 4**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 novembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 691 final Annex 1
Oggetto:	ALLEGATI PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL'ALTRA della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 691 final Annex 1.

---

All.: COM(2014) 691 final Annex 1

Bruxelles, 14.11.2014  
COM(2014) 691 final

ANNEX 1

**ALLEGATI**

**PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI  
MARITTIMI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA  
PARTE, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,  
DALL'ALTRA**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla firma di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi  
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della  
Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica  
di Croazia all'Unione europea**

## **ALLEGATI**

### **PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL'ALTRA**

**della**

#### **Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla firma di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi  
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della  
Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica  
di Croazia all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,  
LA REPUBBLICA DI MALTA,  
IL REGNO DEI PAESI BASSI  
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
LA ROMANIA,  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL REGNO DI SVEZIA,  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso gli “Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e  
L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, rappresentata dal Consiglio dell’Unione  
europea, da una parte, e  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, dall’altra,  
VISTA l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013,  
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia è parte dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1° marzo 2008 (in appresso “l’accordo”).

#### ARTICOLO 2

Il testo dell’accordo in lingua croata, allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche redatte ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo medesimo.

#### ARTICOLO 3

Le parti contraenti si notificano reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l’ultima notifica scritta.

#### ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto a xxxx, addì xx yy duemilazz, in duplice esemplare, in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI  
PER L’UNIONE EUROPEA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
POPOLARE CINESE